

REGOLAMENTO PORTABILITÀ

Sommario

1. Portabilità in Uscita	3
1.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse e relativo procedimento	3
1.2 - Determinazione delle risorse oggetto di trasferimento	3
1.4 - Mobilità e trattamento delle risorse oggetto di trasferimento.....	4
2. Portabilità In Entrata.....	5
2.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse da altro Fondo interprofessionale a FonARCom	5
2.2 - Utilizzo delle risorse della Portabilità ricevuta	5
3. Disposizioni generali.....	6

1. Portabilità in Uscita

FonARCom, Fondo paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua dei lavoratori e dirigenti, in attuazione dell'art. 19, comma 7-bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive integrazioni (art.7- ter, c. 10, l. 9/04/2009, n. 33), della circolare INPS n. 107 del 1 ottobre 2009 e dalla circolare 10/2016 del Ministero del Lavoro ha adottato il seguente Regolamento sulla Mobilità tra Fondi Interprofessionali e sulla Portabilità delle relative risorse.

La normativa prevede che, in caso di spostamento di un'azienda tra Fondi Interprofessionali, il Fondo di provenienza deve trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70 per cento del totale dei contributi versati dall'azienda nel triennio precedente, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dall'impresa per finanziare propri Piani Formativi. Non è ammessa la Portabilità per importi da trasferire inferiori a € 3.000,00 e/o relativa ad aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese (regolamento UE 651/14 allegato I).

L'istituto della Mobilità tra Fondi Interprofessionali sussiste solamente a fronte di modifiche di adesioni ai Fondi accompagnate **da esposte e contestuali indicazioni di revoca**.

Nel caso in cui la revoca da un Fondo non sia associata alla contestuale adesione al nuovo Fondo, non si avrà la Mobilità in quanto l'azienda non risulterà più aderente ad alcun Fondo interprofessionale. La circolare INPS n. 107 del 1 ottobre 2009 prevede che "la Mobilità tra i Fondi è, altresì, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti dei singoli Fondi".

1.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse e relativo procedimento

Le aziende aventi diritto, al fine di ottenere il trasferimento delle risorse, dovranno inviare a FonARCom **entro e non oltre 120 giorni** dall'effettuazione della revoca con contestuale adesione ad altro Fondo, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo portabilita@pec.fonarcom.it, la seguente documentazione:

- a) copia della documentazione INPS che attesti l'avvenuta revoca dell'adesione a FonARCom e la contestuale adesione a un nuovo Fondo interprofessionale;
- b) richiesta di trasferimento delle risorse, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, con chiara indicazione delle posizioni (matricole) oggetto del trasferimento, dichiarando ai sensi del d.p.r. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge 2/2009, art. 19, comma 7bis nonché di quanto previsto dalla circolare INPS n. 107/2009;
- c) copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del rappresentante che firma la richiesta;

Decorso tale termine, in mancanza della domanda di "Portabilità", le risorse disponibili dell'azienda che ha revocato l'adesione a FonARCom saranno utilizzate per finanziare Piani Formativi a valere sullo Strumento Avviso.

1.2 - Determinazione delle risorse oggetto di trasferimento

Oggetto di trasferimento sarà esclusivamente il 70% di quanto versato dall'INPS al Fondo relativamente al contributo obbligatorio dello 0,30% versato dall'azienda, relativo al triennio al mese di competenza della denuncia contributiva INPS con la quale sia stata validamente comunicata la revoca dell'adesione a FonARCom e l'adesione ad un nuovo Fondo interprofessionale. Il predetto ammontare del 70% è

quantificato al netto del prelievo forzoso disposto ex lege disposto sul contributo obbligatorio. Saranno altresì oggetto di trasferimento le risorse relative all'eventuale Portabilità trasferita da altro Fondo nei tre anni antecedenti al netto degli importi impegnati in Piani Formativi negli ultimi tre anni (fa fede la data di chiusura del Piano da parte del Fondo).

1.3 – Esclusioni e limitazioni

1. Non hanno diritto al trasferimento delle risorse i soggetti che, pur avendo revocato l'adesione a FonARCom, non abbiano **aderito contestualmente** ad un nuovo Fondo interprofessionale.
2. Non hanno diritto al trasferimento delle risorse i soggetti per cui l'importo oggetto dell'eventuale trasferimento risultasse **inferiore a 3.000,00 €**.
3. Non possono presentare richiesta di Portabilità i soggetti le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti la richiesta (o nel minore periodo, in caso di soggetti costituiti da minor tempo), rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE.
4. Per le aziende aderenti al Conto Formazione Aggregato Chiuso o Conto Formazione di Rete, nel caso di Gruppi di Impresa in coerenza con quanto previsto dalla circolare 0016173 del 19/12/2017 della direzione generale ANPAL, saranno oggetto di Portabilità, le risorse residue facenti capo all'aggregazione non utilizzate al momento della revoca da parte della singola azienda del gruppo, ripartite pro quota in misura proporzionale al versato di ogni singola azienda, secondo le modalità indicate al punto 2.6.7 del Regolamento del Conto Formazione. Saranno oggetto di Portabilità anche le risorse trasferite dall'INPS al Fondo nei periodi di non adesione al Conto Formazione Aggregato Chiuso o Conto Formazione di Rete e relative al triennio precedente la revoca.
5. Per le aziende aderenti al Conto Formazione Aggregato Chiuso o Conto Formazione di Rete non rientranti nella casistica di Gruppi di Impresa, in coerenza con quanto previsto dal "Regolamento Conto Formazione", le risorse accreditate dal momento dell'adesione al CFC o CFR (versamenti INPS e Portabilità in entrata) sono oggetto di Portabilità in ragione del residuo del versato rispetto al fruito dall'azienda che revoca, in Piani Formativi approvati dal Fondo. Saranno oggetto di Portabilità anche le risorse trasferite dall'INPS al Fondo nei periodi (del triennio precedente la revoca) di non adesione al Conto Formazione Aggregato Chiuso o Conto Formazione di Rete.
6. Non hanno diritto al trasferimento le aziende in formazione all'interno di Piani ancora non rendicontati, stante l'obbligo di mantenere l'adesione al Fondo sino alla conclusione della rendicontazione.

1.4 - Mobilità e trattamento delle risorse oggetto di trasferimento

1. FonARCom, una volta ricevuta la documentazione, verifica la situazione contributiva e, laddove vengano rispettati i requisiti previsti nella circolare n. 107 del 01/10/2009 e ribaditi nel presente Regolamento, procede al trasferimento delle risorse nei 90 giorni successivi alla ricezione della domanda ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Qualora la somma da trasferire sia inferiore ai 3.000,00 euro per motivi dovuti al ritardo dell'INPS

nell'accREDITAMENTO dei versamenti dell'azienda, in ossequio al rispetto della normativa che vieta il trasferimento di somme inferiori ad euro 3.000,00, FonARCom si riserva la facoltà di non respingere la domanda in attesa delle nuove rimesse INPS. In tal caso comunicherà all'azienda il prosieguo dell'istruttoria nei termini di cui al successivo punto 3.

3. In caso di documentazione carente o incompleta, FonARCom può richiedere integrazioni che dovranno pervenire nel termine di 10 giorni di calendario. Il Fondo può chiedere altresì all'azienda un'autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione circa le ULA (Unità Lavorative per Annuo) e il fatturato o totale di bilancio di ciascuno degli ultimi tre anni. Nel caso di richiesta di integrazione da parte del Fondo il termine di 90 giorni, di cui all'articolo 1 del presente punto 1.4, dovrà intendersi sospeso e riprenderanno a decorrere scaduti i termini assegnati per l'integrazione.

ALLEGATI:

- FORMAT PORTABILITÀ CON DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

2. Portabilità In Entrata

2.1 - Richiesta di trasferimento delle risorse da altro Fondo interprofessionale a FonARCom

1. Nei casi in cui un'azienda aderente ad altro Fondo Interprofessionale revochi validamente ed efficacemente la propria adesione ed aderisca a FonARCom, la stessa dovrà trasmettere altresì a FonARCom la richiesta di trasferimento delle risorse inoltrata al Fondo di provenienza nonché le successive comunicazioni intercorrenti con tale Fondo.
2. Le risorse della Portabilità in entrata saranno gestite ai sensi del Regolamento del Conto Formazione.

2.2 - Utilizzo delle risorse della Portabilità ricevuta

1. Le aziende che trasferiscono la Portabilità in FonARCom da altro Fondi e optano per il Conto Formazione, otterranno accreditato il 100% del valore della Portabilità ricevuta, ai sensi del Regolamento del Conto Formazione punto 1.4.

3. Disposizioni generali

1. Il Consiglio di Amministrazione e la direzione di FonARCom è autorizzato all'adozione di circolari, direttive e procedure interne attuative e/o applicative del presente Regolamento, in conformità alle previsioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo, avuto riguardo anche all'attribuzione ed alla ripartizione delle competenze tra gli organi e gli uffici del Fondo stesso ed allo svolgimento dei relativi controlli.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo e, in mancanza, le norme di legge in vigore.